

Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto "Decreto Agosto"), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che le preclusioni e le sospensioni in materia di **licenziamenti collettivi** e di **licenziamenti per giustificato motivo oggettivo** non trovino applicazione nelle ipotesi di **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle **organizzazioni sindacali** comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Con il [messaggio 17 febbraio 2021, n. 689](#), l'INPS ha chiarito che, ai fini della validità dell'accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è sufficiente la sottoscrizione dell'accordo stesso anche da parte di una sola organizzazione sindacale e l'adesione all'accordo da parte del lavoratore.

Vengono così fugati i dubbi interpretativi in merito all'accesso alla prestazione di disoccupazione **NASpl**, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale, qualora sussistano tutti gli altri requisiti di legge.